



PROVINCIA DI MATERA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
P.R.A. EX ART. 56 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446, COSÌ COME
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 506 DEL 30/12/99 E LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000.
(I.P.T.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.109/2009.



PROVINCIA DI MATERA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI
TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL
P.R.A. EX ART. 56 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446, COSI' COME
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 506 DEL 30/12/99 E LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000.
(I.P.T.)**

Articolo 1.

(Istituzione dell'Imposta)

- 1) In attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli, richiesti al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa;
- 2) L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 506 del 30/12/99.

Articolo 2.

(Presupposto dell'Imposta)

- 1) L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richiesti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dall'1 gennaio 1999;
- 2) L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;
- 3) L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria (ex art. 56 comma 2 D.Lgs. n. 446/97, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 506 del 30/12/1999);
- 4) In relazione alla normativa vigente circa l'applicazione dell'esenzione e agevolazione dell'imposta si rimanda a quanto previsto in dettaglio rispettivamente dagli allegati A e B in appendice al presente Regolamento.



PROVINCIA DI MATERA

Articolo 3.

(Modalità, termini e sanzioni)

- 1) Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;
- 2) Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 3) Per l'omissione o ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applicano le sanzioni, previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, da corrispondere contestualmente ad essa. In particolare:
 - a) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione degli errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 29/9/73 n. 600, e ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. 26/10/72 n. 633;
 - b) Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista alla lettera a) si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto;
 - c) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 4) La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni e ad un sesto se il ritardo è compreso entro l'anno, ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettere A e C) del decreto



PROVINCIA DI MATERA

- legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta;
- 5) Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa;
 - 6) Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute;
 - 7) le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4.

(Misura dell'imposta)

- 1) l'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore da 1° gennaio 1999;
- 2) le misure così stabilite potranno essere aumentate anche con successive deliberazioni approvate nel termine di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 446/97, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, fino ad un massimo del 30% così come previsto dall'art.1 comma 154 della legge n.296/2006. E' inoltre previsto, all'art. 54 della Legge n. 388 del 23/12/2000, che le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo;
- 3) La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autenticata della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per



PROVINCIA DI MATERA

gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

Articolo 5.

(Modalità di riscossione dell'imposta)

- 1) L'imposta dovuta deve essere corrisposta, a pena di irricevibilità al momento della richiesta, tramite l'ufficio P.R.A. di Matera, all'ACI – Automobile Club d'Italia, concessionario per la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e relativi controlli, per la Provincia di Matera, ai sensi del quarto comma dell'art. 56 D.Lgs. 15 /12/97, n. 446, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 506 del 30/12/99.
- 2) Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 50 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 50 centesimi.

Articolo 6.

(Versamenti e obblighi del concessionario)

- 1) L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla Tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- 2) Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno dieci del mese successivo a quello



PROVINCIA DI MATERA

di riferimento. Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente";

- 3) Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario;
- 4) La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Articolo 7.

(Compensi al concessionario)

- 1) Per gli adempimenti di cui al presente regolamento, nonché per i dati e i documenti da trasmettere alla Provincia, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, tenendo conto degli aggiornamenti ISTAT e di eventuali compensi stabiliti nella convenzione.

Articolo 8.

(Ripresentazione di richiesta di formalità)

- 1) Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo a ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento;
- 2) Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art.3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Articolo 9.

(Rimborsi e recuperi)

- 1) La Provincia provvede ad autorizzare il concessionario della riscossione per le attività di rimborso e recuperi delle somme dovute tramite apposita convenzione;



PROVINCIA DI MATERA

- 2) Le attività afferenti il rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione netta e il recupero delle differenze d'imposta per errore nell'importo riscosso, sono svolte, con esclusione dei recuperi o rimborsi per i quali la Provincia abbia già provveduto ad effettuarle direttamente, per conto della Provincia di Matera, dall'Ufficio del P.R.A. – A.C.I. di Matera;
- 3) Per le attività di rimborso relative ad ogni singola formalità di cui al precedente punto 2 è riconosciuto un compenso forfettario da stabilirsi con apposita convenzione tra le parti;
- 4) L'istanza di rimborso della somma versata a titolo di I.P.T., eventualmente comprensiva di sanzioni ed interessi, è presentata all'Ufficio del P.R.A. – A.C.I., entro il termine di cinque anni dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata o della documentazione comprovante tale diritto, nel caso di versamenti effettuati in eccesso;
- 5) L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 entro il termine di decadenza di tre anni;
- 6) Il concessionario provvede altresì alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e dà comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale. Le attività di cui al presente punto non danno luogo a compensi nei confronti del concessionario.

Articolo 10.

(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

- 1) Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai



PROVINCIA DI MATERA

- veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art. 56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 506 del 30/12/99;
- 2) A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili;
 - 3) Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia;
 - 4) Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, da specificarsi in apposita convenzione.

Articolo 11.

(Affidamento del servizio)

- 1) Ai sensi dell'art. 31 – comma 15 della legge finanziaria 1999 n. 448 del 23/12/1998, le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione(I.P.T.), i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni, sono affidati al competente Ufficio P.R.A. – A.C.I. – Pubblico Registro Automobilistico – Automobile Club d'Italia – Ufficio Provinciale di Matera, sulla base della disciplina istitutiva di detta imposta e delle norme del presente Regolamento.
- 2) La medesima attività viene rinnovata per cinque anni con decorrenza dall'01/01/2010 e fino al 31/12/2014 e sarà disciplinata da una convenzione che ne indicherà in dettaglio le modalità applicative. Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente”.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento decorrono dall'01.01.2010.

Articolo 13.

(norme finali)

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni in materia.



PROVINCIA DI MATERA

- 2) Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.



PROVINCIA DI MATERA

ALLEGATO A

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

ESENZIONI

ATTO/OPERAZIONE	LEGGE ISTITUTIVA
• Cessione veicoli usati.....	D.Lgs. 15/12/97 n. 446 art. 56
• Trasferimenti da EE.LL. ad Enti Strumentali.....	Legge 15/03/1991 n. 80
• Trasferimenti da EE.LL. e da Aziende Speciali alle S.p.A. ex art. 17 c. 56.....	Legge 15/05/97 n. 127
• Operazioni delle Associazioni di Volontariato limitatamente agli atti di successione e donazione.....	Legge 11/08/91 n. 266
• Trasferimento del patrimonio delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).....	D.Lgs. 30/12/92 n. 502
• Atti relativi ai motocicli.....	ex Legge 27/12/97 n. 449
• Cessioni per disabili	D.M. 27/11/98 n. 435
• Atti relativi ai procedimenti di separazione/ scioglimento del matrimonio.....	Sent.Corte Cost.n.154/99(art.19 Legge 74/87)e circ.M.F. n.49/E/00
• Atti del Giudice di Pace	Legge 21/11/91 n. 374 e circ.M.F. n.49/E/00
• Atti relativi a finanziamenti agevolati.....	Legge 29/09/73 n. 601 e circ.M.F. n.49/E/00
• Operazioni delle Associazioni di Volontariato diverse dalla successione e donazione.....	Legge 11/08/91 n. 266 art.8/1 e circ.M.F. n.49/E/00



PROVINCIA DI MATERA

ALLEGATO B

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

AGEVOLAZIONI

- Atti soggetti ad I.V.A. (misura base)..... D.M. 27/11/98 n. 435
- Veicolo uso speciale es.rimorchi, campeggio e simili (rid.1/4)..... D.Lgs. 31/01/99 n. 506
- Trasferimenti a favore delle O.N.L.U.S..... D.Lgs. 04/12/97 n. 460